

STATUTO

Associazione Culturale Archivio Caffarelli

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto degli artt. 14 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO CAFFARELLI", con sede in Roma (00187) alla via Bocca di Leone n. 25 scala A.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. L'Associazione Culturale "Archivio Caffarelli" nasce per conservare e valorizzare l'archivio privato della Famiglia Caffarelli, dichiarato di notevole interesse storico il 15/04/1978. L'associazione si propone pertanto di portare avanti il complesso progetto di ordinamento, schedatura, inventariazione, digitalizzazione e divulgazione del materiale presente nell'Archivio storico della Famiglia Caffarelli, costituito da un notevole complesso di documenti concernenti proprietà e attività della Famiglia stessa e di altre nobili famiglie romane con questa imparentate; si propone inoltre di promuovere sul territorio iniziative culturali riguardanti i temi della storia nobiliare romana, dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte in genere.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:
 - a) promuovere presso gli associati e gli studiosi un'approfondita conoscenza dell'Archivio Caffarelli;
 - b) cooperare d'accordo con la Soprintendenza Archivistica, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e i mass media sull'importanza che riveste per la società la conservazione delle fonti di archivio quali beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - c) promuovere tutte quelle iniziative culturali che possano contribuire a valorizzare l'Archivio anche mediante l'organizzazione di manifestazioni e incontri, nonché mostre ed esposizioni;
 - d) arricchire le raccolte e contribuire a migliorare le attrezzature in genere ed i servizi dell'Archivio stesso;
 - e) promuovere progetti ed iniziative formative;
 - f) promuovere la pubblicazione di libri, riviste, bollettini, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche, sia in formato cartaceo sia elettronico, anche in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica o con le Università italiane, europee ed estere;
 - g) organizzare attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, seminari, dibattiti, visite d'istruzione, mostre, proiezioni di film e documentari culturali.

ART. 3 - (Associati)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

4. L'ammissione ad associati è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario

e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;

- Consiglio direttivo;

- Presidente;

- Revisore unico.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limite nel numero dei mandati.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Revisore Unico)

La gestione della Associazione è controllata da un revisore Unico, che dovrà esser iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, eletto annualmente dalla assemblea degli associati. Il Revisore dovrà accertare la regola tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. contributi di privati,
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. finanziamenti ottenuti attraverso la partecipazione a bandi di gara comunali, regionali, nazionali, europei o esteri
- e. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.